

SOSTITUISCE DEPOSITO
28/10/2021 9:21:51

UFFICIO DI SEGRETARIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Deposito in Data 28/10/2021
h.23:00

Emendamenti del governo al Decreto Legge 173/2021

Emendamento modificativo dell'articolo 1

L'articolo 1 del Decreto-Legge 5 ottobre 2021 n. 173 è così emendato:

“Art. 1

(Finalità)

1. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto – Legge 28 aprile 2021 n.72, del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n.85, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107 e del Decreto - Legge 19 luglio 2021 n.134, e del Decreto – Legge 20 settembre 2021 n.161, sino alle ore 05.00 del 12 novembre 2021.”

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 4

Art. 4

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.109)


1. L'articolo 3 del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.109 è così modificato

“Art. 3

(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a), ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure ~~nov~~ **dodici** mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.
2. La certificazione COVID-19 di guarigione di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
3. La certificazione COVID-19 per il test con tampone di cui all'articolo 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate dall'Authority Sanitaria.
4. La certificazione COVID-19 per conta anticorpale di cui all'articolo 2, lettera d), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate dall'Authority Sanitaria.





SOSTITUISCE DEPOSITO
28/10/2021 h 21:51

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Deposito in Data 28/10/2021
h 23:00



5. Contestualmente al rilascio l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il SMDCC di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
6. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.”.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 5

Art. 5

(Disposizioni per l'emanazione di bandi di concorso internazionali per personale sanitario e socio-sanitario)

1. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario e socio-sanitario, è consentita all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'emanazione di bandi di concorso internazionali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario anche qualora nelle liste di avviamento al lavoro vi sia personale in possesso di qualificate competenze per i relativi profili di ruolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nonché dall'articolo 2 del Decreto Delegato 12 marzo 2018 n. 26.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 6

Art. 6

(Modifica dell'articolo 10 del Decreto Legge 29 gennaio 2021 n.14)

1. L'articolo 10 del Decreto Legge 29 gennaio 2021 n.14 è così modificato

“Art. 10

(Tutela della maternità)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato del 4 agosto 2008 n.116, dalla data di efficacia del presente decreto - legge e fino a conclusione dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici gestanti, munite di relativa attestazione ginecologica, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, nei seguenti casi:
 - a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122;
 - b) ~~il medico del lavoro non possa certificare l'insussistenza di rischi di contagio legati al posto di lavoro~~ **dalla valutazione del rischio di cui all'art. 3 del DD n.116/2008 emerga un'esposizione a rischio di contagio elevata.”.**

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 7

Art. 7

(Modifica dell'articolo 2 comma 7 del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 107)

1. L'articolo 2 comma 7 del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 107 è così modificato

“Art. 2

(Disposizioni generali)





SOSTITUISCE DEPOSITO
28/10/2021 h 21:51

UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
in Data 28/10/2021
h 23:00



7: Sono consigliate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni ed assemblee, modalità di collegamento da remoto. ~~Sono consentite le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. **Le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari sono consentite quantificando l'utenza nella misura dell'80% della capienza massima prevista. E' prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.**~~ Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 8

Art. 8

(Utilizzo della Mascherina nei luoghi chiusi)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi, quando non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 1,5 metri, ad esclusione dei casi in cui:
 - a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'Iss
 - b) si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi;
 - c) l'esenzione dall'utilizzo della mascherina sia espressamente prevista.
2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:
 - a) i bambini al di sotto dei sei anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

Non è ammesso l'uso di visiere parafiate in plexiglass.

